



# COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania  
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879  
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.et.it

## Ordinanza n° 54 del 01/09/2020

Ufficio proponente: P.O. N.7 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO: OGGETTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NELLA C.D. FASE DUE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E DISCIPLINA PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI NONCHE' DEGLI SCHIAMAZZI E DEI COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DELLA QUIETE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA NEL CONTESTO URBANIZZATO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIANCAVILLA.**

### IL SINDACO

#### Visti:

- il D. L. 3 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il D.L. 16.5.2020, n. 33 ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID -2019;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 GIUGNO 2020 e s.m.i. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'anno 2020;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13.6.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana e le richiamate ed allegate “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” del 11 giugno 2020, come aggiornate, da ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data; approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione e delle altre attività produttive;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 AGOSTO 2020 e s.m.i. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'anno 2020;
- Ordinanza contingibile e urgente n. 32 del 12 agosto 2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana.
- l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2020, n 204;

**Considerate**, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, come aggiornate, da ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data;

**Preso atto** dei contenuti delle prefate linee guida, che prevedono che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Considerato**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**Visti, altresì,**

- l'art. 72 del vigente Regolamento di Polizia Urbana il quale, fra l'altro, pone il divieto di schiamazzi nelle vie e piazze nell'orario notturno;
- la Determina Sindacale n. 437 del 01/12/1997 "Determinazione orario di attività dei pubblici esercizi (art. 8 L.287/91)";
- il vigente Regolamento "Movida Biancavillese" approvato con delibera Consiliare n. 60/2015;
- il vigente Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2019;

**Preso atto, altresì**, delle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza inerenti la problematica, in orario serale e notturno, degli schiamazzi, musica a volume eccessivo, rumori molesti, anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo quali locali pubblici, vie e piazze, giardini pubblici, con assunzione nelle aree pubbliche di atteggiamenti chiassosi e/o molesti;

**Atteso** che questi casi di disturbi nascono, sia in via diretta e spontanea o in via mediata, in conseguenza dell'esercizio di attività ludiche, di svago, anche di carattere commerciale, quando queste attività sono svolte in ore serali e notturne, nel contesto urbanizzato del territorio;

**Dato atto** che la presente ordinanza si prefigge:

**1) di dettare la disciplina per le attività di ristorazione** - bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, oltre che l'attività di asporto ai chioschi e agli automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini - nel rispetto delle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 11 giugno 2020, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, come aggiornate, da ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data; e dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13.6.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

**2) di salvaguardare** la quiete, la incolumità pubblica, la vivibilità urbana attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica, in attesa dell'adozione di un nuovo regolamento;

**Considerato** che è, pertanto, indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza, creando pregiudizio e danni nei confronti delle persone e delle cose e, in particolare del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti onde scongiurare disagi psicofisici dovuti all'allarme ed insicurezza nella popolazione;

**Ritenuto**, pertanto, doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali, ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute, la quiete pubblica e la tranquillità dei residenti, assicurando la serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

**Valutato** inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie;

**Visti l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;**

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana;

## **ORDINA**

- Per le motivazioni espresse in premessa che debbono intendersi per intero riportate trascritte nel presente dispositivo e per le precipue finalità di tutela della salute pubblica e di prevenzione e repressione dei rumori molesti nonché degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della quiete pubblica nel contesto urbanizzato del territorio del Comune di Biancavilla;

**A)** nel rispetto delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” del 11 giugno 2020, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Autonomie Locali e dell’Ordinanza contingibile come aggiornate, da ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data; e urgente n. 25 del 13.6.2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana, sono consentite le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari.

Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale – sono autorizzate, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

Le ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE sono, in particolare, consentite con le seguenti prescrizioni, con la specifica che tutte le indicazioni infra riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
- È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.

- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

\*\*\*\*\*

**E' FATTO OBBLIGO DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 06,00 SULL'INTERO TERRITORIO DI USARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE ANCHE ALL'APERTO, NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DEI LUOGHI E LOCALI APERTI AL PUBBLICO NONCHE' NEGLI SPAZI PUBBLICI (PIAZZE, SLARGHI, VIE, LUNGOMARI) OVE PER LE CARATTERISTICHE FISICHE SIA PIU' AGEVOLE IL FORMARSI DI ASSEMBRAMENTI ANCHE DI NATURA SPONTANEA E/O OCCASIONALE;**

**B) E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di porre in essere comportamenti, che sono fonti e causa, sia in via diretta e spontanea o in via mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, rumori molesti e chiassosi.**

**TUTTI I GIORNI, SABATO E DOMENICA COMPRESI DALLE ORE 23:00 ALLE ORE 08:00**

\*\*\*\*\*

**Gli orari di apertura dei pubblici esercizi di ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno centri commerciali), oltre che l'attività di asporto ai chioschi - non potranno superare:**

- da lunedì al giovedì le ore 1:00 del giorno successivo con divieto di apertura sino alle ore 5:00;
- da venerdì a domenica le ore 2:00 del giorno successivo con divieto di apertura sino alle ore 5:00.

**I distributori automatici di alimenti e bevande, parimenti, saranno chiusi nella medesima fascia oraria.**

**E' ammessa l'amplificazione vocale e strumentale; le esecuzioni musicali devono cessare alle ore 24:00 di ogni giorno.**

E' fatto obbligo all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7bis.1 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita: *“L'inosservanza delle ordinanze del Sindaco ai sensi del comma 7bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni,*

*dalla legge 18 aprile 2017, n.48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981. n.689”*

La presente ordinanza, di modifica e sostituzione della precedente ordinanza n. 46 del 16/06/2020, ha validità:

**per la parte A) relativa alle disposizioni sul COVID-19 dalla data odierna fino al 7 settembre 2020 compreso;**

**per la parte B) relativa alla movida serale dalla data odierna fino al 31 ottobre 2020;**

salvo eventuali proroghe e/o revoche che verranno disposte con provvedimenti statali, regionali o comunali.

#### **DISPONE**

- ai titolari degli esercizi pubblici, titolari di concessione di suolo pubblico, di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare nelle zone oggetto di concessione, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché alla salute e all'igiene pubblica.
- I gestori sono obbligati, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti, giusta Ordinanza Sindacale n. 46 del 23/08/2018.

#### **DEMANDA**

Alle Forze dell'Ordine l'incarico di vigilare sul rispetto della presente ordinanza, punendo ai sensi di Legge gli eventuali trasgressori.

*Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.*

*La presente Ordinanza deve essere pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente e trasmessa:*

- Alla Prefettura
- Alla Questura
- Alla Guardia di Finanza
- Al Commissariato di Polizia di Stato - Adrano
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Stazione Carabinieri di Biancavilla
- Segretario Generale
- Polizia Municipale di Biancavilla
- Responsabili di Area

---

BIANCAVILLA, 01/09/2020

IL SINDACO  
BONANNO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.